

## **TI\_GERICHTE 52.2000.139 vom 29. August 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.139](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.139)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.139 du 29 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.139 del 29 agosto 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. 2. La ricorrente chiede che venga sentito il figlio \_\_\_\_\_ dinnanzi al Tribunale. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Nemmeno l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo conferisce allo stesso un diritto assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che il fanciullo possa esprimersi per iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c). 2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, la richiesta formulata dalla ricorrente non viene accolta. Considerate le prove già presenti agli atti, questo Tribunale ritiene che l'audizione del figlio dell'insorgente non fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio, ritenuto che egli ha avuto la possibilità di esprimersi per bocca della madre qui ricorrente. Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). 3. 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria

per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). 3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 385 consid. 4b; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero residente in Svizzera, se la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà di quest'ultimo, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento è imperativo, e la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (ibidem). 3.3. Da quanto precede, risulta in particolare che il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni familiari più intense, dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. Per valutare tali aspetti si deve pertanto tenere conto della situazione passata della ricorrente, in concreto a partire dalla sua prima entrata in Svizzera avvenuta nel 1991. A torto quindi essa sostiene che, ai fini del rilascio di un permesso di dimora in favore di suo figlio \_\_\_\_\_, ci si dovrebbe limitare a tutto quanto è successo a partire dal maggio 1998 (cfr. ricorso ad 1, p. 3). D'altro canto, è evidente che eventuali cambiamenti nel frattempo intervenuti e le prospettive future vanno anch'essi presi in debita considerazione.

4. 4.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'insorgente, pur avendo indicato saltuariamente l'esistenza di un figlio nella sua prima domanda di rilascio di un permesso di dimora temporaneo del 29 luglio 1992 e nella domanda di entrata in Svizzera sottoscritta il 28 settembre 1993, ha però nascosto tale fatto nelle successive e più recenti domande di rinnovo del suo permesso di dimora o di cambiamento di indirizzo (v. questionari 23.11.1993, 28.07. e 29.09.1994, 30.10.1995), tralasciando in questo modo di rispettare l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di domicilio o di dimora potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 8 CEDU viene fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 3.2.), a più forte ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte sul conto della propria prole, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto. Tanto più che il fatto di dichiararsi analfabeta per giustificare tale modo di agire appare poco credibile (ricorso ad 1, p. 3). Essa ha sempre sottoscritto i diversi formulari della polizia degli stranieri e li ha altresì approvati. Il fatto che fossero a suo dire gestiti da \_\_\_\_\_ non porta quindi a diversa conclusione. 4.2. Ferme queste premesse, va rilevato che \_\_\_\_\_ è entrata la

prima volta in Svizzera il 1° giugno 1991 lasciando volontariamente \_\_\_\_\_ nel suo Paese d'origine, allorquando egli aveva un'età in cui necessitava maggiormente della presenza della madre (8 mesi). Dall'inserito di causa risulta infatti certa la separazione dal figlio almeno dal 1° giugno 1991 al febbraio 1992 e dal 28 maggio al 28 dicembre 1992. Inoltre, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi da \_\_\_\_\_. Risulta piuttosto che essa ha scelto la via della separazione in più occasioni per cercare di ricostruirsi una vita all'estero (v. decisione DFGP 15 settembre 1993, consid. 1-3). Tornata nel suo Paese d'origine, il \_\_\_\_\_ l'insorgente ha dato alla luce \_\_\_\_\_. Il 21 novembre successivo, la ricorrente si è nuovamente separata da \_\_\_\_\_, rientrando in Svizzera unitamente alla figlia, dove sono rimaste fino al 28 febbraio 1997. Dopodiché, unitamente a \_\_\_\_\_, esse sono invero ritornate nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, il 15 maggio 1998 \_\_\_\_\_ ha fatto nuovamente ritorno in Svizzera con \_\_\_\_\_, questa volta definitivamente. E' solo oltre un anno dopo, il 6 settembre 1999, che la ricorrente ha voluto che \_\_\_\_\_ entrasse nel nostro Paese con lo scopo di risiedervi definitivamente. Durante tutti questi anni, l'insorgente sostiene di aver sempre mantenuto i contatti con il figlio di primo letto tramite i soggiorni testé citati, l'invio di denaro volto al suo mantenimento, telefonate e prendendo tutte le decisioni importanti che lo concernono. Sennonché, è comunque del tutto naturale che madre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione. Ciò non basta, da solo, a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con la zia presso la quale egli era stato affidato per le sue cure e la sua educazione (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 1 p. 3 e ad 3 p. 6) ma pure con il padre che ne deteneva l'autorità parentale e presso il quale egli risiedeva (v. dichiarazione giurata 15 luglio 1999 di \_\_\_\_\_ e la domanda di visto 6 settembre 1999). La ricorrente sostiene inoltre di non aver immediatamente chiesto il ricongiungimento con il figlio, quando essa è rientrata definitivamente in Svizzera nel maggio 1998, poiché pensava inizialmente di soggiornarvi provvisoriamente per promuovere un'azione di mantenimento nei confronti di \_\_\_\_\_. Tale argomento, oltre ad essere privo di ogni supporto probatorio, è in tutti i casi confutato dalle risultanze di causa dell'azione di mantenimento promossa in favore della figlia nei confronti del padre naturale, nella quale essa ha affermato di essere alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera (istanza 17 giugno 1998 ad 3, p. 3, inc. DI.98.182 richiamato d'ufficio dal Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna). Risulta quindi del tutto evidente che la ricorrente era determinata a voler risiedere definitivamente nel nostro cantone sin dall'inizio. Ma vi è di più. Oltre ad aver motivato la sua entrata in Svizzera a seguito della nazionalità elvetica della figlia (v. curriculum vitae 25 maggio 1998), il 9 giugno 1998 l'insorgente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento a \_\_\_\_\_ per una durata indeterminata con la possibilità di disdetta per le scadenze annuali, con preavviso di tre mesi, la prima volta per il 1° marzo 1999. Va pure osservato che le nozze dell'insorgente con \_\_\_\_\_ sono state celebrate due mesi e mezzo dopo aver presentato la domanda di entrata di \_\_\_\_\_ in Svizzera. Essa risulta pertanto poco credibile quando sostiene che è stato possibile chiedere il ricongiungimento con il figlio dopo aver finalmente risolto i suoi problemi finanziari a seguito del suo matrimonio. Non risulta nemmeno che la situazione familiare di \_\_\_\_\_ abbia subito delle modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana e costringerlo a stabilirsi in Svizzera dalla madre e dalla sorellastra, unico legame che egli ha nel nostro paese. \_\_\_\_\_ può dunque continuare a vivere presso chi se ne occupava nella Repubblica Dominicana, Paese dove ha frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in

cui si trovano da sempre i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio di primo letto della ricorrente non poggia in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli recandosi nella Repubblica Dominicana per rendere visita al figlio e può dunque mantenere i contatti con \_\_\_\_\_ come li ha sempre mantenuti finora, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di accordare un'autorizzazione d'entrata a \_\_\_\_\_ per stabilirsi in Svizzera, non hanno violato l'art. 8 CEDU. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.